

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione VI

ORDINANZA INGIUNTIVA

Causa n. 590/2006

Giudice: Simonetti Amina

Parti nel processo: AMBASSADOR'S STYLE SRL (Avv. XXYY)

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL (Avv. XY)

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 22.1.2008 sull'istanza ex art.186 quater c.p.c della società attrice A. S. srl;

- rilevato che la presente causa è stata introdotta dalla società attrice A. S. srl che ha proposto, in relazione al contratto di c/c n. 16450 in essere con la Banca Popolare di Milano convenuta, domanda di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, domanda di nullità della previsione della CMS, di illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche applicate al rapporto soprattutto con riferimento alla misura del tasso di interesse debitore perché variazioni mai previamente comunicate dalla banca, eccessività del costo del denaro (TEG);

-rilevato che sulla base di tali contestazioni la società attrice ha chiesto di rideterminare il saldo del conto corrente bancario 16450 chiuso con saldo "0" alla data del 30.4.2004 con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate per interessi anatocistici, tassi ultralegali, CMS, spese, remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- rilevato che la banca convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato in fatto e in diritto la domanda di parte attrice eccependo anche la prescrizione del diritto di credito (restituzione somme addebitate a titolo di interessi anatocistici debitori) dedotto in giudizio dall'attrice;

- visto l'esito dell'attività istruttoria consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e nella CTU contabile;

rilevato che all'udienza la difesa della banca ha contestato l'ammissibilità dell'istanza ex art. 186 quater cpc sul presupposto che la pronuncia di condanna richiesta dall'attrice presupporrebbe la declaratoria di nullità della clausola contrattuale del contratto di conto corrente bancario che prevede il calcolo anatocistico degli interessi debitori;

rilevato in particolare che la difesa della società attrice ha chiesto la pronuncia di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. per la somma di €33.066,97 che costituisce, secondo il calcolo effettuato dal CTU contabile, il saldo alla data del 30.4.2000 del c/c bancario oggetto di causa epurato della sola somma applicata a titolo di interessi anatocistici debitori per il periodo in considerazione dal 3.8.1995, data di inizio del rapporto, al 30.6.2000, data in cui, per effetto della modifica dell'art. 120 TUB ex D.Lgs 342/99, l'anatocismo è divenuto legittimo nei rapporti bancari;

ritenuto pertanto che la domanda ex art. 186 quater c.p.c. dell'attrice è limitata tra le varie questioni introdotte con l'atto di citazione alla sola domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente applicate sul rapporto di c/c a titoli di interessi anatocistici;

ritenuto che la proposizione della domanda di nullità non è di ostacolo all'ammissibilità dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. ogni qual volta, come nel caso di specie, la declaratoria di nullità è passaggio logico necessario per accertare il diritto di credito dedotto in giudizio di cui si è chiesto con azione di condanna il pagamento alla convenuta;

ritenuta pertanto l'ammissibilità della predetta istanza;

rilevato che la domanda di condanna della banca al pagamento della somma di € 33.066,87 è provata da:

1. contratto di conto corrente sottoscritto dalla società attrice in data 3.8.95 (doc. 1 attrice);

2. copia degli estratti conto dal 31.8.1995 al 30.4.2004 (prodotti sia dall'attrice sia dalla convenuta)
3. esito della consulenza tecnica che ha concluso, rispondendo al punto 1) del quesito, nel senso che: "Il saldo complessivo del conto corrente al 30.4.2004, escludendo l'effetto anatocistico degli interessi debitori fino al 30.6.2000 risulta pari ad euro 33.066, 87 a credito di A. S. srl essendo stati ricalcolati interessi passivi pari ad euro 156.740,29 contro euro 189.807,16 di interessi addebitati dalla Banca Popolare di Milano nel periodo 3.8.1005 al 30.4.2004";

4. copia dell'estratto del conto corrente n. 16450 alla data di chiusura del 30.4.2004 con saldo a zero;

rilevato che le conclusioni del CTU non sono state contestate motivatamente criticate dalle difese che nessun rilievo è stato mosso ai calcoli effettuati dal consulente che per altro risultano immuni da vizi;

ritenuto che l'accertamento svolto è sufficiente ed idoneo, anche considerando la portata giuridica delle questioni sollevate dai difensori nei rispettivi atti, per supportare la presente decisione;

rilevato che nel contratto di conto corrente in esame n. 16450 era stata prevista, alla clausola n. 7 comma 2 e 3, l'applicazione sugli interessi dovuti dal cliente di ulteriori interessi nella misura concordata e ciò trimestralmente, ad ogni chiusura contabile prevista per i conti che risultassero debitori;

rilevato che dagli estratti conto prodotti risulta effettivamente l'applicazione dell'anatocismo sugli interessi debitori fin dall'inizio del rapporto di c/c;

ritenuto che la domanda di nullità della clausola 7 comma 2 e 3 del contratto di c/c, perché in contrasto con l'art. 1283 c.c., è fondata;

rilevato che la difesa della banca ha contestato l'eccezione assumendo che la regola si fondava su usi normativi risalenti nel tempo, usi legittimamente deroganti il divieto dell'art. 1283 c.c. contenuto alle situazioni in difetto di usi contrari;

ritenuta l'infondatezza della difesa della banca in quanto il Tribunale condivide i principi elaborati dalla Corte di legittimità con le sentenze n.12507/1999, 2374/99, 096/1999, 3845/99 e da ultimo Cass 870/2006; sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21095/2004 che ha escluso che la capitalizzazione trimestrale degli interessi possa essere ricondotta all'esistenza di un uso normativo nell'ambito bancario, soluzione cui questo giudice intende aderire non ravvisando nuove e serie ragioni per discostarsene. Il divieto di capitalizzazione degli interessi debitori perché effettuato in contrasto con la norma di legge di cui all'art. 1283 c.c. vale fino all'entrata in vigore dell'art. 25 co 2 D.Igs 342/99 e della Delibera Cidr del 9 febbraio 2000 (1.7.2000) che hanno stabilito, a condizione di reciprocità, la legittimità nei contratti bancari dell'anatocismo;

rilevato che la banca ha anche eccepito la prescrizione del credito della società attrice;

ritenuta l'eccezione infondata;

rilevato su questo punto che nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, fino a che il contratto non viene chiuso, non esiste un credito esigibile della banca (in senso conforme anche cori riferimento alla decorrenza della prescrizione per il diritto della banca si hanno le seguenti decisioni della Cassazione Cass 5720/2004, 4659/99, 2262/84) e, quindi, non può ritenersi che decorra per il cliente un termine di prescrizione alla facoltà di contestare il saldo di chiusura del rapporto;

ritenuto infatti che nella presente causa si chiede di accertare il saldo di chiusura del rapporto bancario di c/c alla data del 30.4.2004 assumendo che esso sia positivo e che costituisca un credito verso la banca (al pagamento del saldo);

rilevato che questo credito, pagamento del saldo del conto, sorge alla data di chiusura del rapporto; ne consegue che solo alla data di chiusura del conto può decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto a disporre delle somme risultanti dal saldo, termine che nel caso di specie, essendo stato chiuso il rapporto alla data del 30.4.2004, alla data di notificazione dell'atto di citazione (3.1.2006) non si era ancora compiuto. Il tribunale ritiene che sia improprio riferirsi nella fattispecie in esame alla disciplina della prescrizione della ripetizione di somme indebitamente pagate: nell'ambito del contratto di conto corrente bancario gli interessi debitori conteggiati dalla

banca sulle somme capitali a debito del cliente non sono “pagati” dal titolare del conto — esclusa l'ipotesi in cui una specifica operazione di apertura di credito a termine alla scadenza venga definitivamente estinta con il versamento di tutto quanto dovuto e richiesto dalla banca per capitale e interessi (ma nel caso di specie la banca non ha allegato la chiusura di un qualche rapporto di credito regolato sul c/c); ordinariamente si tratta di regolamentazione di versamenti e prelievi, non di pagamenti alla banca posto che il credito della banca diviene esigibile solo alla chiusura del contratto di conto corrente; anche i prelievi, sempre possibili nell'ambito della disponibilità della provvista, effettuati nel corso del rapporto dal correntista non possono precludere alla fine del rapporto la pretesa del cliente di vedersi riconoscere un saldo differente da quello conteggiato dalla banca risultante dalla diversa applicazione degli interessi debitori;

rilevato che la banca ha dimostrato (doc. 1 e 3 banca) di aver modificato in conformità a quanto prescritto dalla delibera Cicr il contratto di conto corrente bancario in essere con la società attrice con effetto dall'1.7.2000 sicché l'illegittimità dell'anatocismo va contenuta al periodo 3.8.1995-30.6.2000;

ritenuto pertanto che il saldo di chiusura del conto corrente 1645 alla data del 30.4.2004 va rettificato eliminando le annotazioni effettuate illegittimamente a titolo di interessi debitori anatocostici dalla sua costituzione al 30.6.2000 e quindi fissato in €33.066,87 come calcolato dal CTU;

rilevato dunque che il credito della società attrice verso la banca per saldo, attivo, alla data del 30.4.2004 del c/c n. 16450, è di €33.066,87;

- ritenuto che la condanna al pagamento può essere accolta entro tale importo;

- rilevato che la società non ha proposto con istanza ex art. 186 quater c.p.c. domanda di condanna ad altra somma;

- rilevato, quanto alle spese processuali complessivamente, maturate fino alla data odierna, che dato l'accoglimento della domanda, esse devono riconoscersi a favore della società attrice;

ritenuto di liquidare le spese processuali in €400,00 per spese, €1.200,00 per diritti ed €2.500,00 per onorari;

rilevato che le spese di CTU liquidate in data odierna con separato decreto sono state poste per intero a carico della banca soccombente con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto anticipato a tale titolo.

P Q M

Visto l'art. 186 quater c.p.c.

CONDANNA

la Banca Popolare di Milano Scarl a pagare a Ambassador's Style srl a titolo di saldo del rapporto di c/c 16450 alla data del 30.4.2004 la somma di €33.066,87;

condanna la Banca alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali liquidate in € 400,00 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari con diritto dell'attrice a ripetere dalla banca convenuta quanto versato in corso al CTU.

La presente Ordinanza costituisce titolo esecutivo.

Si comunichi il Giudice Amina Simonetti

Milano 22 gennaio 2008

Depositata il 24 gennaio 2008